

Mercoledì 13 febbraio 2019

P8_TA(2019)0108

GATS: adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia (14020/2018 — C8-0509/2018 — 2018/0384(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 449/61)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (14020/2018),
 - visti i progetti di accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia (14020/2018 ADD 1-17),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0509/2018),
 - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0067/2019),
1. dà la sua approvazione alla conclusione degli accordi;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-